



Bruxelles, 17.2.2014
COM(2014) 70 final

2014/0036 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore,
dall'altra**

RELAZIONE

Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato e cooperazione (APC) con sei paesi dell'ASEAN, tra cui Singapore. I negoziati con Singapore sono stati avviati nell'ottobre 2005 e si sono conclusi a fine maggio 2013. L'APC è stato siglato dalle due Parti a Singapore il 14 ottobre 2013.

L'APC con Singapore è il quarto accordo di "seconda generazione" siglato con singoli paesi dell'ASEAN, dopo quelli con l'Indonesia, le Filippine e il Vietnam. Sostituirà l'attuale quadro giuridico costituito dall'accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea e i paesi membri dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico.

Il presente accordo con Singapore, che segna un ulteriore passo avanti verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico dell'Unione nel sud-est asiatico, costituirà inoltre la base di un più efficace impegno bilaterale dell'UE e dei suoi Stati membri nei confronti di Singapore: ciò grazie a un rafforzamento del dialogo politico e alla promozione della cooperazione in un'ampia gamma di settori.

L'APC contiene le clausole politiche standard dell'UE in materia di diritti umani, Corte penale internazionale (CPI), armi di distruzione di massa (WMD), armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e lotta al terrorismo. Copre inoltre settori di cooperazione quali la sanità, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la fiscalità, l'istruzione e la cultura, il lavoro, l'occupazione e gli affari sociali, le scienze e la tecnologia, e i trasporti. Tra i settori dell'accordo figurano inoltre la cooperazione giudiziaria, la cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, alla criminalità organizzata e alla corruzione.

L'APC è corredato di una lettera di accompagnamento, che costituisce parte integrante dell'accordo. La lettera di accompagnamento conferma che le Parti non erano a conoscenza, al momento della firma dell'accordo e sulla base delle informazioni oggettivamente disponibili, dell'esistenza o dell'applicazione di disposizioni legislative nazionali dell'altra Parte che potessero far invocare la clausola di mancata esecuzione.

L'APC contiene anche disposizioni riguardanti la cooperazione in materia fiscale. Considerati gli sviluppi a livello internazionale relativi a un nuovo standard globale di scambio automatico di informazioni fiscali, si ritiene opportuno che entrambe le Parti firmino una dichiarazione comune su questo punto, al momento della firma dell'accordo di partenariato e cooperazione. La dichiarazione comune, pur non costituendo parte integrante dell'APC, esprime un forte impegno politico che attesta la volontà di entrambe le Parti di rispettare il nuovo standard nelle loro relazioni bilaterali.

L'APC è integrato dall'accordo di libero scambio, siglato dall'UE e da Singapore il 20 settembre 2013. Questi due accordi consentono l'innalzamento del livello delle relazioni tra UE e Singapore.

La Commissione osserva che la decisione 2012/272/UE del Consiglio relativa alla firma dell'APC con le Filippine è oggetto della causa C-377/12: la Commissione ha chiesto alla Corte l'annullamento della citata decisione nella parte in cui il Consiglio ha aggiunto le basi giuridiche relative a trasporto (articoli 91 e 100 del TFUE), riammissione (articolo 79, paragrafo 3, del TFUE) e ambiente (articolo 191, paragrafo 4, del TFUE). La causa C-377/12 risulta rilevante anche ai fini della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'APC con Singapore. Fatta salva la sentenza della Corte nella causa C-377/12, la proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'APC con Singapore si fonda sugli articoli 207 e 212 e sull'articolo 218, paragrafo 5.

La Commissione richiama l'attenzione del Consiglio sul considerando dell'accordo relativo alla posizione specifica di Regno Unito, Irlanda e Danimarca a norma dei protocolli nn. 21

e 22 dei trattati. L'aggiunta di tale considerando è dovuta unicamente alla genesi del testo. In funzione dell'esito della causa C-377/12, attualmente pendente dinanzi alla Corte di giustizia, detto considerando potrebbe dover essere in seguito soppresso o riformulato. La Commissione ritiene che la procedura relativa alla conclusione dell'accordo non possa concludersi finché tale causa sia pendente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea¹,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato e cooperazione (di seguito "l'accordo"), con la Repubblica di Singapore.
- (2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo è stato siglato il 14 ottobre 2013.
- (3) È opportuno firmare l'accordo, con riserva della sua conclusione in una data successiva. Correda l'accordo una lettera di accompagnamento che ne costituisce parte integrante e che dovrebbe essere firmata contemporaneamente all'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, e della lettera di accompagnamento ad esso allegata, con riserva di conclusione di tale accordo².

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell'accordo, con riserva della sua conclusione, e della lettera di accompagnamento per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

¹ GU C del , pag. .

² Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*